

## ORDINANZA N. 11 del 24 luglio 2020

**OGGETTO: modalità di liquidazione dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione di cui all'Ordinanza Commissariale n. 2 del 28 novembre 2019, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019. Facoltà di delegazione di pagamento ex art. 1269 Codice civile, a favore dei fornitori dei soggetti richiedenti.**

### PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U.R.I. il 18 novembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con la stessa Delibera è stato stabilito che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante: "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia, il Sindaco della Città di Venezia è stato nominato Commissario Delegato;
- il Commissario Delegato:
  - o con Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 ha – tra l'altro – costituito la struttura commissariale di supporto, individuandone i componenti con le relative funzioni;
  - o con Ordinanza n. 2 del 28 novembre 2019, ha approvato gli avvisi che disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e la concessione di contributi per l'immediato sostegno alla popolazione e, con successiva propria Ordinanza n. 5 del 20 dicembre 2019, ha prorogato i termini di presentazione delle domande e della relativa documentazione, rispettivamente al 30 gennaio e 30 aprile 2020;
  - o con Ordinanza n. 8 del 6 aprile 2020 è stata accertata nel quadro economico della contabilità commissariale la somma di € 84.047.295,59 di cui alla DCM del 13 febbraio 2020, dei quali € 42.023.628,79 effettivamente riscossi, ed è stata prorogata la scadenza per la trasmissione tramite l'apposita piattaforma informatica delle integrazioni documentali anche relative alle spese sostenute, comprese le asseverazioni, al 31 ottobre 2020;
  - o con Ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020, è stato concordemente disposta la possibilità di liquidazione per stralci funzionali ed anche in misura parziale rispetto all'ammontare delle spese stimate nelle domande dei singoli soggetti istanti, nella misura in cui nei risulti comprovato almeno il 30% dell'ammontare complessivo dell'importo richiesto;
- gli avvisi approvati con la citata Ordinanza commissariale n. 2/2019, nel recepire le disposizioni previste dall'O.C.D.P.C. n. 616/2019, costituiscono criteri e modalità attuative relativi a:
  - o campo di applicazione dei contributi in oggetto;
  - o soggetti beneficiari;
  - o tipologie di interventi e dei danni ammissibili;



- documentazione da presentare con i relativi termini;

#### CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- i provvedimenti legislativi ed amministrativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, volti al contenimento e contrasto della diffusione della pandemia “COVID-19”, hanno necessariamente comportato notevoli impatti sullo svolgimento delle attività di sostegno alla popolazione, di ripristino emergenziale e sui conseguenti adempimenti amministrativi da parte di privati ed imprese;
- l’ammontare complessivo previsionale delle istanze di rimborso relative al ripristino di cui all’art. 25 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018, inviate alla struttura commissariale nei termini previsti dai relativi provvedimenti, come risultante dagli esiti del monitoraggio generale eseguito con l’ausilio della piattaforma digitale a ciò esclusivamente dedicata, è il seguente:
  - domande da parte di soggetti privati: n. 3.658 per un importo di stima previsionale di € 9.820.300,00;
  - domande da parte di attività sociali di culto, economiche e produttive: n. 3.258 per un importo di stima previsionale di € 37.133.319,00;
- parimenti, tenuto conto della concomitante emergenza “COVID-19”, nonché della novità assoluta sull’intero territorio nazionale della procedura oggetto della presente ordinanza, con la quale per la prima volta sono autorizzate in modo contestuale, la fase dell’ammissione delle domande di contributo e quella della liquidazione delle domande supportate da idonea documentazione contabile, risulta opportuno offrire la facoltà – su istanza del soggetto richiedente – di procedere alla liquidazione mediante pagamento diretto da parte della struttura commissariale all’operatore economico fornitore del bene e del servizio come comprovato dall’apposita documentazione allegata all’istanza;
- è stata eseguita dalla struttura commissariale una positiva istruttoria di fattibilità tecnico-amministrativa, circa la possibilità di utilizzare uno strumento consolidato di natura codicistica, quale la delega di pagamento di cui all’art. 1269 c.c., al fine di consentire maggiore snellezza e medesima, se non superiore, certezza nei flussi di destinazione delle risorse;
- La procedura finora attuata non muta con la facoltà, da parte dell’istante interessato, di richiedere alla struttura commissariale di erogare direttamente al soggetto o ai soggetti creditori (imprese fornitrici di beni o lavori come comprovati nella documentazione di cui all’istanza di contributo), l’importo delle spese già ritenute ammissibili ed intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare, secondo, appunto lo schema civilistico della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 del Codice Civile, a partire da soglie di contributo da considerarsi meritevoli di delega verso i fornitori.

**VISTA** la comunicazione prot. n. 36094 del 22 giugno 2020, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato di nulla osservare circa la modalità di delegazione di pagamento, come esposta nella richiesta di questo Commissario in data 16 giugno 2020, prot. n. 2073;

**VISTO** l’accordo operativo con il Comune di Venezia di cui al Decreto commissariale n. 3 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto, tra l’altro, le procedure per i pagamenti afferenti le disposizioni della struttura commissariale, compresi quelli inerenti i contributi a sostegno della popolazione e delle attività sociali, di culto, economiche e produttive di cui all’art. 25, comma 2, lett. c) e per il ripristino dei beni mobili e immobili danneggiati di cui all’art. 25, comma 2, lett. e);



**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE** la Struttura Commissariale, ferme restando le verifiche amministrative e contabili già in atto secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020 e dalle Ordinanze Commissariali vigenti, accetterà la richiesta di delega e provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle fatture allegate, per la liquidazione delle quali verranno osservate le seguenti modalità:

1. se l'istante è un privato, viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, comprensivo di IVA;
2. se l'istante è un soggetto IVA (per il quale, quindi, l'IVA non è un costo, in quanto compensabile) che svolge attività sociali, di culto, economiche e produttive, provvede preventivamente al versamento dell'IVA al fornitore, dando prova del pagamento effettuato, e quindi viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, al netto dell'IVA;
3. se l'istante è un soggetto IVA che svolge attività sociali, di culto, economiche e produttive, ma il cui regime fiscale non consente che l'IVA sia recuperabile a norma della legislazione vigente, come dichiarato dall'istante nella domanda presentata, viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, comprensivo di IVA;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**, ferme restando le verifiche amministrative e contabili già in atto sulla conformità dell'istanza e fermo il termine del 31 ottobre disposto con l'Ordinanza n. 8 del 6 aprile 2020 sopra richiamata, accetterà la richiesta di delegazione di pagamento anche per quei richiedenti che hanno segnalato di liquidare la pratica allo stato della documentazione inserita agli atti;

**RITENUTO** quindi di disciplinare il ricorso alla facoltà di delegazione di pagamento, come sopra esposto;

#### DISPONE

per le motivazioni sopra richiamate, che:

- 1) è facoltà dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione ed alle attività sociali, di culto, economiche e produttive di cui all'art. 25 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 1/2018, di cui all'Ordinanza commissariale n. 2/2019, di delegare la struttura commissariale al pagamento diretto al soggetto o ai soggetti creditori (imprese fornitrici di beni o lavori come comprovati nella documentazione di cui all'istanza di contributo) dell'importo delle spese già ritenute ammissibili ed intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare, secondo, lo schema civilistico della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 del Codice Civile, facendone richiesta attraverso il fac-simile di modulo che sarà pubblicato nel sito internet del Commissario delegato [www.commissariodelegato.venezia.it](http://www.commissariodelegato.venezia.it).
- 2) il termine a partire dal quale è possibile esercitare tale facoltà attraverso le modalità indicate al punto 1 che precede, è il giorno 1° agosto 2020.
- 3) è autorizzato, pertanto, il pagamento diretto ai fornitori, da parte della struttura commissariale, secondo quanto disposto al punto precedente, purchè i documenti di spesa oggetto di delegazione siano di importo pari o superiore ad € 500,00 (comprensivo di IVA) nel caso di richiedenti privati, o € 2.500,00 (comprensivo di IVA) nel caso di soggetti esercenti attività sociali, di culto, economiche e produttive. I limiti di cui sopra vanno calcolati con riferimento all'importo del documento di spesa per il quale viene richiesta la delegazione di pagamento.



- 4) Ai fini del pagamento diretto di quanto autorizzato secondo i punti 1) e 2), ferme restando le verifiche amministrative e contabili già in atto secondo quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze Commissariali e in particolare, dall'Ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020, si precisa che:
- se l'istante è un privato, viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, comprensivo di IVA;
  - se l'istante è un soggetto IVA (per il quale, quindi, l'IVA non è un costo, in quanto detraibile) che svolge attività sociali, di culto, economiche e produttive, lo stesso provvede preventivamente al versamento dell'IVA al fornitore, dando prova del pagamento effettuato, e quindi viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, al netto dell'IVA
  - se l'istante è un soggetto IVA che svolge attività sociali, di culto, economiche e produttive, ma il cui regime fiscale non consente che l'IVA sia recuperabile a norma della legislazione vigente, come dichiarato dall'istante nella domanda presentata, viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, comprensivo di IVA;
- 5) Il coordinatore della struttura commissariale provvede a predisporre l'adeguamento della piattaforma informatica utilizzata per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di contributo, al fine di consentire ai richiedenti di avanzare, tramite di essa, domanda di delegazione di pagamento.
- 6) il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet del Commissario Delegato [www.commissariodelegato.venezia.it](http://www.commissariodelegato.venezia.it).

Il Commissario Delegato  
Dott. Luigi Brugnaro \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

